



COMUNE DI PRASCORSANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Piazza Enrieto Giacomo, 1 - Prascorsano 10080 (TO) PARTITA I.V.A.01868540012

☎ 0124-698141 FAX 0124-698357 mail: comune@comune.prascorsano.to.it

posta elettronica certificata: prascorsano@cert.ruparpiemonte.it sito internet: www.comune.prascorsano.to.it

ORDINANZA N. 06 del 15/04/2015

OGGETTO: Abbattimento o messa in sicurezza di alberi pericolanti o comunque incombenti su pubblica viabilità ovvero interferenti con linee aeree elettriche, telefoniche e rete irrigua o che comportino pericolo per la pubblica incolumità.

IL SINDACO

Premesso che:

- Ai sensi dell' Art. 15 L. n.225 del 22.02.1992, il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile;
- Rilevato che compete al proprietario la rimozione nel più breve tempo possibile di alberi piantumati in terreni laterali e/o di ramaglie di ogni genere, specie e misura che vengano a cadere ovvero a pendere pericolosamente sul piano stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- Richiamata la nota prot. n. 115883.12.7 del 14/07/2014 con la quale la Provincia di Torino, attuale Città Metropolitana di Torino, chiedeva ai Comuni di emettere apposita ordinanza per la manutenzione dei cigli stradali, la potatura delle specie arboree e la regimazione delle acque afferenti alla rete stradale di competenza provinciale ai fini di tutela della sicurezza degli utenti;
- Che il Codice Stradale prevede precise norme e distanze dalla sede stradale per la piantumazione o coltivazione di piante ed alberi, proprio al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;
- Visti gli Artt. 50 – 54 del D.Lgs 267/2000;
- Visti gli art. 892 e 893 del Codice civile;
- Richiamato il Codice della strada D.L. 30 aprile 1992, n. 285 ed il relativo Regolamento di attuazione 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.;

ORDINA

1. A tutti i Proprietari e/o Conduttori dei terreni confinanti o prospicienti con Strade Pubbliche, provinciali, comunali, vicinali ed interpoderali, come già disposto con precedenti ordinanze n. 12 del 13/12/2014 e n. 04 del 01/04/2015, di provvedere in maniera periodica alla debita manutenzione delle specie arboree, pericolanti e non, oltre ad ogni necessaria operazione ai fini della messa in sicurezza della rete viaria medesima. Si richiede di estirpare o tagliare tutte le specie vegetali per una distanza di m. 5 dal ciglio stradale, detta distanza è da intendersi misurata in proiezione piana e non seguendo l'inclinazione del terreno. Saranno inoltre da abbattere tutti gli alberi ad alto fusto i cui rami ricadano in proiezione sulla carreggiata viaria.
2. Di procedere costantemente nel tempo alla potatura e/o sfoltitura delle fronde che interferiscano con linee aeree di vettoriamento di energia elettrica o di telecomunicazioni, nonché all'abbattimento di ogni albero, pianta o coltura palesemente costituenti pericolo;
3. Di provvedere, nel rispetto delle norme in materia, alle operazioni di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua di competenza dei "frontisti", ivi comprese il taglio, la potatura, l'abbattimento di alberi, ceppaie, cespugli ed erbe che costituiscano ostacolo al regolare deflusso delle acque, ovvero che provochino un irregolare restringimento dell'alveo o potenziale causa di accumulo di materiale trasportato dalle acque.

AVVISA CHE:

- Qualora intercorrano difficoltà legate all'abbattimento degli alberi in presenza di linee aeree di vettoriamento di energia elettrica o di telecomunicazioni, pregasi contattare gli uffici comunali per concordare le modalità di intervento.
- I contravventori alla presente ordinanza saranno soggetti alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 29 del Codice della strada D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 103,29 a Euro 413,17, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali.
- L'Amministrazione Comunale inoltre, in caso di inosservanza della presente da parte dei proprietari, fermo restando le sanzioni accertate, provvederà a fare eseguire i lavori necessari addebitando le spese ai trasgressori.
- Eventuali incidenti o danni alle persone o cose, causati dalle trasgressioni sopra citate, saranno perseguite civilmente e penalmente.
- Il personale della Polizia Municipale e di tutte le altre forze di Polizia, nonché il Servizio Tecnico sono incaricati di controllare l'esecuzione del presente atto.
- Chiunque abbia interesse potrà a norma dell'art.3 della Legge 07.08.1980 n.241, in applicazione della legge 06.12.1971 n.1034, ricorrere avverso la presente Ordinanza per Incompetenza, eccesso di potere, per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al T.A.R. per il Piemonte, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).
- La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale del sito internet del comune: www.comune.prascorsano.to.it, dandone anche adeguata pubblicità sui mezzi d'informazione.
- La presente Ordinanza viene trasmessa in copia per dovuta conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza al sig. PREFETTO di TORINO e alla Città Metropolitana di Torino.

IL SINDACO

ROLANDO PERINO

